



Proposta di Deliberazione REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Le osservazioni dell'Associazione Carteinregola

A cura di Stefano Fabi, Paolo Gelsomini, Roberto Tomassi.

Prima di esaminare i punti specifici della proposta, occorre ricordare che il principale parametro per valutare l'entità delle OSP (Occupazioni Suolo Pubblico) concedibili ai locali di somministrazione per il posizionamento di tavolini e similari, dovrebbe essere costituito, oltre che dai coperti totali consentiti dall'ampiezza delle cucine come più avanti descritto, dallo Spazio Pubblico inteso come luogo urbano destinato a varie funzioni, di transito pedonale e automobilistico, di incontro, di relazioni sociali, di fruibilità visiva, di arredi urbani, di servizi pubblici, di presenze vegetazionali, di sicurezza negli spostamenti.

Invece nella Proposta di delibera si scelgono altri parametri per determinare le OSP concedibili, come la superficie interna del locale, ma questa scelta pone concettualmente, materialmente e normativamente alcuni problemi.

Osservazioni

1) Calcolo delle OSP concedibili in base alla superficie interna del locale

Già nell'Articolo 1, *Oggetto del Regolamento e definizioni*, e successivamente nell'Articolo 10, *Prescrizioni per l'occupazione*, viene individuato **il cardine su cui ruota un elemento fondamentale della Proposta di delibera, cioè il calcolo della superficie interna del locale sulla quale viene successivamente conteggiata, in percentuale, la superficie consentibile per l'occupazione di suolo pubblico**. L'elemento discriminatorio scaturisce dal parametro sul quale viene calcolata la superficie interna del locale assommando quella *“di somministrazione...dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici”*. Per sostenere tale scelta non si tiene conto che **all'atto della richiesta per l'apertura di una attività di somministrazione l'elemento base per la determinazione del numero dei coperti consentibili all'interno dei locali è la dimensione del locale cucina** sulla base delle *Linee guida sui Requisiti Generali Obbligatori degli Esercizi Alimentari dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione*¹: *Requisiti specifici obbligatori per tipologia di locale - Locali di somministrazione: ristoranti, tavole calde e mense – Cucina – (...) In aggiunta ai requisiti generali, la cucina deve avere:*

e) superficie minima, con tolleranza sino al 5%, pari a mq 16 fino a 30 posti a tavola; oltre 30 posti a tavola la suddetta superficie sarà incrementata di almeno 0,20 mq per ogni ulteriore coperto (inclusi quelli previsti in eventuali manufatti esterni per la somministrazione); la superficie minima del locale cucina, considerata al netto della zona o locale lavaggio stoviglie e settori di raccordo, può essere ulteriormente ridotta, fino ad un minimo di 8 mq, in caso di particolari limitazioni del ciclo produttivo, quali, ad esempio, l'utilizzo esclusivo di prodotti o semilavorati pronti al consumo e/o alla cottura; nei laboratori di cucina per catering e nei centri cottura deve essere prevista una superficie commisurata ai volumi produttivi ed un'area aggiuntiva, sempre in relazione alla capacità

produttiva, per il confezionamento finalizzato al trasporto dei prodotti alle sedi di consumo;

Sarebbe pertanto più opportuno **calcolare l'OSP in base alle caratteristiche tecniche esterne e sulla base del rapporto cucina/numero coperti sia interni che esterni**, a garanzia sia di una corretta fruibilità degli spazi che della salubrità degli alimenti manipolati e cucinati.

In conclusione, l'ampiezza della concessione non può essere commisurata agli spazi interni del locale, bensì ai coperti totali consentiti dalle cucine.

2) OSP somministrazione strutture alberghiere

L'art.1 comma 5² concede OSP anche alle strutture alberghiere per persone non alloggiate purchè almeno un locale adibito a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia posto al piano terra.

Questa possibilità estesa alle strutture alberghiere **non fa che aumentare la superficie OSP concessa ai privati e diminuire di conseguenza lo spazio pubblico fruibile da tutti** e per questo non appare sostenibile in un'ottica di riequilibrio spazio pubblico/spazio privato a favore del primo.

3) Accessi alle abitazioni

Nell'art. 6 *Documentazione a corredo della domanda*, comma 1 lett. b)³ **occorre inserire esplicitamente tra gli elementi da indicare sulla planimetria della strada**, della piazza o similari **anche gli accessi delle abitazioni**, per evidenziare anche questi elementi ostativi alla concessione

4) Nessuna ambiguità per le Osp sulle sedi stradali della viabilità principale

All'art.8 *Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione* comma 2 lettera c)⁴ è previsto il parere preventivo e obbligatorio del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti per le OSP che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale.

Si evince però dall'art.9 *Limiti al rilascio della concessione* comma 2)⁵ il divieto di ogni tipo di occupazione della sede stradale sulle strade urbane classificate di tipo A) e D) dall'art.2 del Codice della Strada⁶ e definite dalle lettere a) e b) del punto 4.1. e dalla lettera e) del punto 4.2. del Regolamento Viario allegato al vigente PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario.

Quindi il parere di cui sopra andrebbe richiesto solo nei casi in cui, come riportato all'art.9 c.3) della proposta di delibera OSP *“Sulle strade urbane classificate E) dall'art.2 del Codice della Strada e definite dalla lettera c) del punto 4.1. e dalla lettera g) del punto 4.2. del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U.⁷, ricomprese nella viabilità principale come individuato dallo stesso Regolamento Viario, allegato al vigente P.G.T.U., le OSP possono essere concesse solo su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all'art.20 comma 3 del Codice della Strada⁸.*

Per le sedi stradali rimane quindi il divieto di ogni tipo di occupazione, senza possibili ambiguità.

Inoltre va mantenuta la classificazione delle strade urbane secondo il Codice della Strada e la definizione del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U. come sopra riportato. E' importante mantenere questo divieto di concessione per le OSP che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale per la sicurezza degli avventori e per la regolarità dei flussi di traffico veicolare, in quanto si tratta di strade urbane classificate in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come le autostrade e raccordi autostradali (tipo A) e le strade urbane di scorrimento (tipo D).

4) Progetto Unitario

All'art.12 *Elementi di arredo e Progetti unitari* comma 8⁹ è previsto che, nell'ambito di un Progetto Unitario, che consiste sostanzialmente nella possibilità dei titolari degli esercizi di somministrazione

di presentare proposte di arredo in deroga agli elementi previsti dal Catalogo degli arredi¹⁰ purchè rappresentino almeno l'80% degli operatori e comunque in numero almeno di tre, **si possa ampliare il limite percentuale della OSP concedibile previo accordo dei titolari degli esercizi di somministrazione aderenti al progetto unitario** che preveda anche una distribuzione non omogenea delle percentuali di ampliamento dell'occupazione tra i diversi sottoscrittori del progetto purchè la somma complessiva delle aree aggiuntive non superi il 20% del totale delle OSP concedibili in via ordinaria ai singoli sottoscrittori e sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell'area su cui insiste il progetto unitario e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività.

Riteniamo che **tale possibilità concessa dai Progetti Unitari non sia sostenibile e debba essere eliminata**, in quanto **manca l'elemento del "pubblico interesse" che possa giustificare la sottrazione ulteriore di uno spazio pubblico (bene comune)**, tanto più che non sono inseriti eventuali interventi di miglioria dello stesso spazio, né è evidenziato da chi e con quali modalità *"sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell'area su cui insiste il progetto e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività"*. **Inoltre l'aumento dell'occupazione di suolo pubblico del 20% potrebbe andare a detrimento di altre realtà commerciali presenti nella stessa strada.**

5) Osp in area UNESCO

All'art.13 *Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nell'area del Sito UNESCO*¹¹ comma 1 lettera a) nell'area del sito UNESCO è prevista una concessione OSP nel limite di 1/3 della superficie interna limitatamente al CAM (Centro Archeologico Monumentale) e ai Tessuti T1 (Tessuti di origine medievale), T2 (Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria) e T3 (Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca)¹².

Secondo il comma 1 lettera b) non è consentito l'uso di pedane.

Secondo il comma 1 lettera c) non è possibile concedere ampliamenti del 20% dei progetti unitari. Inoltre, è prevista pure una concessione OSP nel limite di 1/3 della superficie interna dell'esercizio anche nel tessuto T4 Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato, del sito UNESCO, ma in questo caso l'uso di pedane è consentito.

La normativa compresa nell'art.13 appare non sostenibile per quanto concerne il rapporto dell'occupazione con la percentuale della superficie interna (vedi anche quanto scritto sopra in merito al calcolo della superficie interna).

6) Rapido ritorno alla normalità sostenibile

All' Articolo 21¹³ *Disposizioni transitorie* si prevede che il Regolamento si applichi alle concessioni di occupazione di suolo pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore o a quelle rilasciate anche in sede di rinnovo a decorrere da tale data (comma 1): le occupazioni di suolo pubblico esistenti dovranno essere adeguate ai parametri ivi stabiliti entro diciotto mesi dalla medesima data (comma 2) mentre quelle realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COVID-19 dovranno essere rimosse entro sei mesi (comma 3).

Riteniamo che tali termini, anche alla luce del far west che si è creato con le disposizioni emergenziali e della generale situazione della città, che sotto la spinta del turismo e ora del Giubileo ha trasformato il suo spazio pubblico in un ristorante a cielo aperto, siano troppo ampi e debbano essere drasticamente ridotti.

Proposte e raccomandazioni:

Si richiede una valutazione sulla opportunità di inserire tra gli "Ambiti", sempre all'art. 1, in aggiunta

o in sostituzione dell'area Unesco, la cosiddetta "Zona Buffer"¹⁴ prevista quale zona di rispetto di quella Unesco.

In merito agli elementi di arredo previsti dal Catalogo allegato alla Proposta di deliberazione, per quanto concerne l'uso degli elementi di riscaldamento all'aperto, è necessario indicare, per quelli alimentati a gas, il rispetto della normativa dei VVF sulla conservazione e stoccaggio delle bombole.

Inoltre riteniamo necessario introdurre:

- La previsione della rimozione immediata a cura dell' esercente, a pena della chiusura in caso di inadempienza, di arredi che costituiscano "blocco stradale" secondo il Testo integrato del DLG 22/01/1948 n. 66 risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113¹⁵
- La previsione che gli spazi pubblici oggetto di concessione vengano tempestivamente e completamente liberati alla chiusura definitiva dell'esercizio.

Roma, 20 gennaio 2025

¹ **Linee Guida UOC SIAN**(dal sito ASL Roma 1) *Le linee guida rappresentano uno strumento di facile e rapida consultazione, ottenuto attraverso la sintesi dei principi fondamentali della normativa sulla sicurezza alimentare, del Regolamento d'Igiene del Comune di Roma, delle norme di corretta prassi igienica e degli Ordini di Servizio emanati nel corso degli anni. Tale documento è stato, inoltre, realizzato per garantire la uniformità delle valutazioni e dei comportamenti di tutti gli operatori del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 1 nell'ambito dei Controlli Ufficiali.*

https://www.aslroma1.it/uploads/files/31_55_Linee_Guida_UOC_SIAN.pdf

² **Articolo 1 Oggetto del Regolamento e definizioni**

(...) comma 5 Le occupazioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee, di cui al presente Regolamento possono essere concesse unicamente ai titolari degli esercizi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché alle strutture alberghiere che svolgono tale attività anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia posto al piano terra. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma l secondo il parametro di cui al precedente comma 4, sarà considerato esclusivamente il locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande posto al piano terra.

³ **Articolo 6 Documentazione a corredo della domanda**

l. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico:

(...)

b. pianta della strada, piazza o simile in scala 1 :200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi già esistenti. -tra cui a titolo esemplificativo, gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale, i segnali, i percorsi tattili per disabili visivi, le fermate del Trasporto Pubblico, gli elementi tecnologici dell'infrastruttura (pali illuminazione, semafori, armadi Pubblici Servizi, colonnine elettriche) arredi stradali, alberature con vano di assorbimento, passi carrabili autorizzati e relativi spazi di manovra - e di quelli richiesti;

⁴ **Art. 8 Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione**

l. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta, da parte del Municipio territorialmente competente, del parere preventivo obbligatorio sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio.

Comma 2. Il Municipio territorialmente competente al rilascio della concessione richiede, inoltre, i pareri preventivi e obbligatori dei seguenti Uffici:

(...)

c) del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, per le occupazioni che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale;

⁵ **Articolo 9 Limiti al rilascio della concessione**

1. Il rilascio di concessione dell'occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è subordinata al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).

2. Sulle strade urbane classificate di tipo A) e D) dall'articolo 2 del Codice della Strada e definite dalle lettere a) e b) del punto 4.1 e dalla lettera e) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.

Sulle strade urbane ricomprese nella viabilità principale aventi caratteristiche intermedie di cui alla lettera f) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., possono essere concesse le occupazioni di cui all'articolo

⁶ DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 **Nuovo codice della strada. note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2024)** ([GU n.114 del 18-05-1992 - Suppl. Ordinario n. 74](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=))
vigente al 17/01/2025 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=>

Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

E-bis - Strade urbane ciclabili;

F - Strade locali.

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

⁷ Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale **REGOLAMENTO VIARIO E CLASSIFICA FUNZIONALE DELLE STRADE URBANE DI ROMA CAPITALE** Roma Capitale Dipartimento Mobilità e Trasporti Roma Servizi per la Mobilità
Del. A.C. n. 21 del 16 aprile 2015

PARTE II - CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE

4 DEFINIZIONI E FUNZIONI DEI TIPI DI STRADE E DI RETI STRADALI URBANE

4.1 Le **strade urbane** di cui al pgf. 2 precedente, sono classificate (ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 285/92 NCDS) in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ovvero in rapporto alla velocità di esercizio prevista), nei seguenti **quattro tipi fondamentali**:

(...)

a) **autostrade** e raccordi autostradali (TIPO A):

assolvono la funzione di entrata e di uscita dalla città e sono, quindi, a servizio del traffico di scambio fra territorio urbano ed extraurbano, nonché del traffico di transito rispetto all'area urbana (funzioni da assolvere ad elevato livello di servizio). La velocità massima consentita è fissata dal C.d.S; ove necessario è ammessa la riduzione di tale valore limite, provvedendo alla relativa segnalazione. Ciascuna categoria di veicoli soggiace inoltre ai limiti di velocità stabiliti dall'art. 142 comma 3 del NCDS.

b) **strade urbane di scorrimento** (TIPO D): hanno la funzione di garantire la fluidità agli anzidetti spostamenti veicolari di scambio anche all'interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio agli spostamenti a più lunga distanza interni all'area urbana. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade urbane, con deroga sul limite generalizzato di velocità urbana (art. 142, comma 1 del D.Lgs. 285/92 NCDS: *è possibile elevare il limite da 50 fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento previa apposita segnalazione*);

(...)

4.2 Oltre ai tipi principali di strade urbane descritti al punto 4.1, al fine di adattare la classifica funzionale alle caratteristiche geometriche e costruttive, tecniche e funzionali, delle strade esistenti, il presente RV individua e definisce, all'interno degli ambiti territoriali di cui al pgf. 2, ulteriori tipologie di strade con **caratteristiche intermedie (sottotipi)** rispetto ai tipi principali di cui al punto 4.1 e precisamente:

e) **strade urbane di scorrimento veloce** (assimilate al TIPO A) con caratteristiche intermedie tra autostrade (tipo A) e strade urbane di scorrimento (tipo D);

⁸ DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2024*) **Art. 20 Occupazione della sede stradale**

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.

(...)

⁹ **Art.12 Elementi di arredo e Progetti unitari**

1. In via ordinaria, le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. I, comma I sono realizzate con gli elementi previsti nel Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1), selezionati dai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli ammessi nell'ambito urbano ove è localizzata l'attività (Luoghi con arredo omogeneo; Luoghi con arredo omogeneo TR; Sito UNESCO; Città Storica escluso Sito UNESCO; Suburbio). In tali casi, il Municipio territorialmente competente, verificata la conformità degli elementi di arredo a quanto previsto dal Catalogo, trasmette l'istanza di concessione alla Sovrintendenza Capitolina, il cui parere favorevole si intende acquisito, fatta salva la facoltà della Sovrintendenza di comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda a cura del Municipio, elementi ostativi per gli aspetti di competenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono presentare proposte di arredo in deroga agli elementi previsti nel Catalogo:

a. a condizione che gli arredi proposti siano conformi per materiali e colori alle indicazioni fornite nella Tabella A del Catalogo;

b. anche in assenza della condizione di cui alla lettera a, esclusivamente nell'ambito di progetti unitari per via, piazza o largo, presentati da almeno l'80% degli operatori aventi titolo a richiederli l'occupazione e comunque da non meno di tre operatori.

(...)

8. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il progetto unitario può prevedere un ampliamento del limite percentuale dell'occupazione di suolo pubblico concedibile previsto per ciascuno degli Ambiti di cui al presente Regolamento previo accordo dei titolari degli esercizi di somministrazione aderenti al progetto unitario che preveda anche una distribuzione non omogenea delle percentuali di ampliamento dell'occupazione fra i diversi sottoscrittori del progetto e purché la somma complessiva delle aree aggiuntive non superi il 20% (venti) del totale delle occupazioni concedibili in via ordinaria ai singoli sottoscrittori e sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell'area su cui insiste il progetto e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività.

¹⁰ Vedi catalogo degli arredi

¹¹ **Articolo 13 Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nell'area del Sito UNESCO**

1. Nell'area del Sito UNESCO, limitatamente al CAM e ai Tessuti da T1 a T3:

a) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 (un terzo) della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.

L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è consentito entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.

b) non è consentito l'utilizzo di pedane;

c) non trova applicazione il comma 8 del precedente articolo 12.

Nel Tessuto T4 del Sito UNESCO l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 (un terzo) della superficie interna dell'esercizio cui afferisce computando a tal fine le stesse superfici di cui alla lettera a) del precedente capoverso ed è consentito l'utilizzo di pedane.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nell'area del Sito Unesco:

a) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/2 della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.

L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è consentito entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.

b) possono essere utilizzate pedane amovibili nei casi in cui è consentita nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 e dall'art. 10, comma 9.

3. Nell'area del Sito UNESCO le dimensioni delle occupazioni ricadenti su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta e realizzate nei limiti e nel rispetto delle

precedenti prescrizioni, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a 2 stalli di sosta in linea ovvero 10 metri lineari o a 2 stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 metri lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 metri;

4. Restano ferme le prescrizioni di cui all'art. 10 ove compatibili con le disposizioni del presente articolo

¹² Classificazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Roma

¹³ Articolo 21 Disposizioni transitorie

2. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguate ai parametri ivi stabiliti entro diciotto mesi dalla medesima data. Il mancato adeguamento entro detto termine comporta la revoca della

concessione, di cui al precedente art. 17 del Regolamento

3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COVID-19 dovranno essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo eventuale proroga da parte del legislatore statale

¹⁴ (dal sito della sovrintendenza capitolina) Zona Tampone (Buffer Zone)

https://www.sovrintendenzaroma.it/i_luoghi/sito_unesco/zona_tampone_buffer_zone

L'UNESCO, nelle Linee Guida Operative per l'applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1977, definisce la zona tampone come "un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità". Nella versione più recente delle Linee Guida Operative (2005) l'inclusione di una buffer zone nella candidatura di un sito all'ingresso nella WHL è fortemente raccomandata, benché non obbligatoria. Per il sito UNESCO di Roma il dossier di candidatura definiva soltanto i confini del sito (core zone), e non individuava alcuna buffer zone.

Oggi, la Commissione Tecnico Scientifica, ritenendo utile e coerente con le raccomandazioni specificate dall'UNESCO la definizione dei confini di una zona tampone in grado di assicurare una maggiore tutela del sito, ha definito i criteri prioritari per la formulazione di una proposta di Zona Tampone ed ha predisposto i relativi elaborati.

¹⁵ Vedi **reato di blocco stradale - Ministero dell'Interno**